



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 12.09.2013
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.156 del 27.12.2019, n. 48 del 09.05.2022 e
n. 109 del 19.12.2024

INDICE

Art.	1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art.	2	BASE IMPONIBILE ED ALIQUOTE
Art.	3	SOGGETTO PASSIVO
Art.	4	ESENZIONI
Art.	5	MODALITA' DI VERSAMENTO
Art.	6	DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Base imponibile ed aliquote

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di compartecipazione stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1., possono essere stabilite aliquote differenziate utilizzando esclusivamente scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività.
3. L'aliquota, ovvero le aliquote di compartecipazione di cui ai commi 1. e 2. non possono eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
4. Per l'anno **2025** sono stabilite le seguenti aliquote, progressive per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito	Aliquota
€ 0 - € 15.000	0,75%
€ 15.001,00 - € 28.000,00	0,75%
€ 28.001,00 - € 50.000,00	0,77%
€ 50.001,00 ed oltre	0,80%

5. Le aliquote di cui al comma 2, nonché la soglia di esenzione di cui al successivo art. 4, si intendono confermate anche per gli anni successivi, fatta salva la facoltà di variazione mediante l'adozione della deliberazione di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 3 – Soggetto passivo

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa se, per l'anno in cui l'addizionale è applicata, ai sensi dell'art. 2, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta previsto dall'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

Art. 4 - Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono essere previste soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, ai sensi dell'art. 1, c. 3 bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. Per l'anno **2025**, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se il reddito imponibile, determinato ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 3, non supera l'importo di € **13.000,00.=**
3. La soglia di esenzione di cui al precedente comma 2 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta. In caso di superamento del suddetto limite, è assoggettato all'addizionale l'intero ammontare di reddito, con conseguente applicazione delle aliquote di cui all'art. 2, comma 4, al corrispondente scaglione.

Art. 5 - Modalità di versamento

1. Le modalità di versamento dell'addizionale sono quelle stabilite dall'art. 1, cc 4 e 5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché dall'art. 1, comma 143, della L. 27.12.2006, n. 296.

Art. 6 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L.28.12.2001, n. 448.